

25802/15



ESENTE
(ex art. 48 DPR 602/73)

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto: pignoramento di bene immobile - successiva ipoteca del concessionario per la riscossione delle imposte-domanda di concordato preventivo-improcedibilità della vendita-successivo fallimento del debitore-ammissione al passivo del credito - natura chirografaria- diritti di insinuazione-questione-ammissione-questione

Sezione Prima Civile

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

R.G.N. 28276/09
Cron. 25802
Rep. /
Ud. 2.12.2015

Dott. Fabrizio Forte
Dott. Aniello Nappi
Dott. Rosa Maria Di Virgilio
Dott. Massimo Ferro
Dott. Antonio Pietro Maria Lamorgese

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere relatore
Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

EQUITALIA Pragma s.p.a. (agente della riscossione per le province di Chieti, Pescara, Taranto e Teramo) in persona dell'a.d. e l.r.p.t., rappr. e dif. dagli avvocati Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente del foro di Verona e Sante Ricci di Roma, elett.

1998
2015

dom. presso lo studio di questo ultimo in Roma, via Bissolati, n.76, come da procura a margine dell'atto

-ricorrente -

Contro

Fallimento DI LEONARDOVINI s.r.l., in persona del curatore fall. p.t.

-intimato-

per la cassazione del decreto Trib Pescara 2.11.2009, RG 652/2009, Cron. 13528;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 2 dicembre 2015 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

udito l'avvocato Iolanda Boccia per la ricorrente;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Alberto Cardino, che ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo del ricorso, il rigetto dei restanti.

IL PROCESSO

Equitalia Pragma s.p.a, agente della riscossione per le province di Chieti, Pescara, Taranto e Teramo, impugna il decreto Trib. Pescara 2.11.2009 n. 13528 (R.G. 652/2009) che, nel rigettare il proprio reclamo *ex art.99 l.f.* avverso il diniego di ammissione in grado ipotecario di un proprio credito (e per euro 997.184,99 invece accolti in chirografo), riconosceva la complessiva correttezza del relativo decreto del giudice delegato del fallimento Di Leonardovini s.r.l., per la ritenuta non opponibilità della prelazione ipotecaria iscritta dopo la trascrizione di un precedente atto di pignoramento e la non fondatezza della pretesa all'ammissione di altro credito (per euro 1.549,37), corrispondente ai diritti di insinuazione di cui al D.M. 21.11.2000.

Ritenne il tribunale, richiamando l'antiorità del pignoramento, trascritto in favore del Banco di Napoli il 17.6.2002, rispetto all'iscrizione ipotecaria del 28.9.2006, che vi era coincidenza, per quanto d'interesse, relativamente ai beni gravati e che la prima questione era impernata sul valore preclusivo da conferire alla predetta sequenza, posto che la società debitrice aveva presentato domanda di concordato preventivo il 13.10.2008 ed il giorno seguente il giudice dell'esecuzione immobiliare si era limitato, nel sospendere la vendita dei beni pignorati, a dare atto della improcedibilità così intervenuta, mentre in prosieguo veniva pronunciato, ancora dallo stesso tribunale e con sentenza del 16.12.2008, il fallimento Di Leonardovini s.r.l., a seguito di istanza della stessa *ex art.14 l.f.* e sua rinuncia alla domanda di concordato, dichiarata perciò inammissibile dallo medesimo giudice.

Quanto alle spese di insinuazione al passivo, quali sostenute dal ricorrente e pretese in base alla citata normativa delegata, emessa ai sensi dell'art.17 co.6 d.lgs. 13.4.1999, n.112, rilevò il tribunale l'impossibilità di applicare anche alle procedure concorsuali l'invocata forfettizzazione, dovendosi ammettere al passivo solo le spese sostenute e documentate dell'agente della riscossione.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il *primo motivo* il ricorrente invoca la violazione di legge, ai sensi dell'art.168 l.f. e degli artt. 630-632 c.p.c., avendo il giudice dell'esecuzione immobiliare già dichiarato la improcedibilità per sopravvenuta domanda di concordato preventivo della esecuzione immobiliare, così disponendo la sospensione della vendita, ma senza che i relativi effetti potessero permanere oltre la dichiarazione di fallimento, parimenti giunta a concludere anche la procedura di concordato, dunque dovendosi ritenere quella improcedibilità una causa sostanziale di estinzione.

Con il *secondo motivo* il ricorrente deduce la violazione dell'art.107 l.f., la cui applicabilità è stata erroneamente affermata dal tribunale nonostante al momento del fallimento non sussistesse alcuna esecuzione pendente, conseguendone l'inesistenza di un effetto conservativo del pignoramento.

Con il *terzo motivo* il ricorrente deduce ancora la violazione dell'art.107 l.f., unitamente all'art.2916 cod.civ., poiché avrebbe errato il tribunale ove non ha considerato che il curatore non era in realtà subentrato in alcuna procedura esecutiva, dunque non potendosi invocare la permanenza dei relativi effetti.

Con il *quarto motivo* il ricorrente contesta l'errata applicazione dell'art.17 co.6 d.lgs. n. 122 del 1999, avendo il decreto impugnato negato l'ammissione al passivo dei diritti di insinuazione del credito del concessionario, che invece spettano in ogni procedura esecutiva.

1. I *primi tre motivi* di ricorso, da trattare congiuntamente, per l'evidente connessione, sono *infondati*. Questione preliminare della presente controversia è invero la portata conferibile al "decreto" con cui, in data 14.10.2008 e su "istanza di sospensione ex art.168 l.f." svolta avanti al giudice dell'esecuzione immobiliare dalla società Di Leonardovini s.r.l., questa chiese ed ottenne, nella procedura esecutiva avente ad oggetto gli immobili ivi citati, la non prosecuzione della espropriazione stessa: il g.e., dato atto che in data 13.10.2008 il debitore aveva depositato domanda di ammissione al concordato preventivo, riconobbe in tale circostanza, come richiesto e qui pacifico, una "causa di improseguibilità", conseguendone altresì la necessità, parimenti disposta, di "sospendere" la vendita già fissata ed imminente. La natura di tale provvedimento, per come testualmente e del tutto correttamente assunta nel posteriore decreto del tribunale ora impugnato ed avendo riguardo al regime dell'atto (già sottoposto al d.lgs. n. 5 del 2006 e al d.lgs. n. 169 del 2007), non può dirsi invero propria di una pronuncia di estinzione esecutiva (*ex art.632 cod.pro.civ.*), né risulta anche solo dedotta alcuna avvenuta cancellazione della trascrizione del pignoramento, avendo in realtà essa all'evidenza svolto un diverso, e minore, ruolo: descrittivo da un lato dell'operatività di una ragione normativa concordatizia di preclusione a protrarre le operazioni di vendita, e ciò in applicazione stretta dell'instaurato blocco alla *prosecuzione delle relative azioni sul patrimonio del debitore* (art.168 co.1 l.f.) e, dall'altro, riflettente lo stato processuale che, dal quel momento, si andava ad instaurare nel processo espropriativo, il quale per ciò stesso (ed in base a quella medesima regola) entrava in una situazione di quiescenza, per sua natura provvisoria, perché i beni che ne erano l'oggetto materiale perdevano *de jure* e per intanto la

destinazione liquidatoria così come progettata con il pignoramento. Su tale prima ed indispensabile qualificazione, del tutto orientata dalla domanda di concordato preventivo, il decreto (qui impugnato) del Trib. Pescara appare condivisibile, per come ha circoscritto la sospensione-improcedibilità alla sola funzione che la pronuncia del g.e. era in grado di espletare, avendo integrato, si può aggiungere, la domanda del debitore esecutato un'istanza sollecitatoria del tutto compatibile con il sistema delle relazioni provvedimentali che stanno alla base del potere di direzione del giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt.486-487 cod.proc.civ. e l'ordinanza dello stesso g.e., a questa stregua e della quale non consta alcuna impugnazione interna, una vocazione ricognitiva alla perdita di attualità di ogni potere di impulso già nella titolarità dei creditori muniti di titolo esecutivo, ciò condizionando evidentemente la vendita, infatti sospesa.

2. La predetta circostanza, alla luce della premessa, va dunque agganciata al suo sviluppo fattuale, posto che, successivamente alla domanda di concordato preventivo, la parte debitrice stessa chiese il proprio fallimento, previa revoca del ricorso (*“rinuncia alla domanda di concordato”*), con istanza svolta al tribunale fallimentare *ex art.14 l.f.*, seguita da dichiarazione di inammissibilità della prima domanda e pronuncia di fallimento. Il giudice delegato statui così, sulla insinuazione al passivo proposta dall'attuale ricorrente, di non poter riconoscere la causa prelatizia della correlativa pretesa, parimenti vantata ma sulla base di un'iscrizione del titolo (nel 2006) posteriore alla trascrizione del pignoramento (del 2002), posto che la corrispondente ipoteca subiva l'effetto sostanziale di cui all'art.2916 cod.civ., del quale il curatore intendeva fruire quale beneficio derivante dalla regola della inopponibilità di cui al combinato disposto degli artt.51 e 107 l.f. Il principio applicato appare all'evidenza mutuato da un consolidato indirizzo di legittimità già emerso per casi disciplinati prima della riforma del 2006 (ed ora suscettibile di mero aggiornamento), secondo cui *“Nell'ipotesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l'espropriazione di uno o più immobili del fallito, a norma dell'art. 107 legge fall., il curatore si sostituisce al creditore istante, e tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento da parte del curatore o un provvedimento di sostituzione da parte del giudice dell'esecuzione. Pertanto, ove il curatore ritenga di attuare altre forme di esecuzione, la procedura individuale, non proseguita, per sua scelta, dal curatore, né perseguibile, ai sensi dell'art. 51 legge fall., dal creditore istante, diventa improcedibile, ma tale improcedibilità non determina la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento (tra cui quello, stabilito dall'art. 2916 cod. civ., in base al quale nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento), giacché nella titolarità di quegli effetti è già subentrato, automaticamente e senza condizioni, il curatore, a norma dell'art. 107 legge fall.”* (Cass. 15103/2005, 10599/2009, 25963/2009, 8425/2013, 16158/2015), con la precisazione (già risalente a Cass. 24442/2010) *“purchè però, nel frattempo, non sia sopravvenuta una causa di inefficacia del pignoramento stesso, la quale, benchè non dichiarata dal giudice dell'esecuzione all'epoca della dichiarazione di fallimento, opera ex tunc ed automaticamente.”*, evento da escludere alla luce della premessa che nessuna causa di estinzione o inefficacia era intervenuta

nell'espropriazione. Con il nuovo testo dell'art.107 l.f., rispetto a quello sotto il cui vigore hanno trovato regolazione le citate fattispecie, e per quanto qui d'interesse, il co.6 statuisce che *se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'art.51*. A propria volta quest'ultimo, ancora per effetto del d.lgs. n.5 del 2006, recita che *salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento*. Il nuovo regime, oltre a razionalizzare il blocco delle azioni esecutive mediante il superamento delle distinzioni tra le diverse tipologie, non innova tuttavia né sul punto della immediata perdita, da parte del creditore istante, del potere di impulso con riguardo alla procedura dal medesimo iniziata, né sul conferimento, che ancora poggia sulla legge stessa, all'ufficio del curatore del potere di proseguire l'espropriazione ove già promossa, così recependosi la tradizionale teorica della trasformazione dell'azione esecutiva del singolo creditore in un'azione esecutiva concorsuale: i creditori la proseguono mediante la necessaria partecipazione al concorso formale, ai sensi del principio di esclusività cui all'art.52 l.f., mentre il curatore vi dà corso operativamente scegliendo con il programma di liquidazione, vale a dire sostituendosi ad essi avanti al giudice dell'esecuzione (ora, con chiarezza, anche mobiliare e presso terzi) ovvero nelle forme fallimentari della liquidazione a modalità competitive.

3. La questione affrontata dal tribunale e qui dibattuta concerne allora, sulla premessa che il curatore ha rinvenuto - per le ragioni dette - una *procedura pendente* e non risultando investito questo Collegio di alcuna vicenda che problematizzi la fattispecie della dichiarazione d'improcedibilità ai sensi della seconda parte del co.6 dell'art.107 l.f. *ratione temporis* vigente (posto che non risulta, né dunque rileva, se il curatore abbia chiesto al giudice dell'esecuzione quella declaratoria, derivando che egli appare dalla ricostruzione del giudice di merito aver così significato di non voler procedere in prosecuzione del creditore pignorante e di quelli muniti di titolo esecutivo), la portata degli effetti sostanziali del pignoramento. Il codice civile, agli artt. 2913 e s. e, per la specie qui in esame, all'art.2916, toglie efficacia verso il creditore pignorante (e quelli che intervengono nell'esecuzione) alle alienazioni successive, postula che quelle anteriori siano opponibili secondo il rispettivo regime trascrizionale, possessorio o notificatorio-adesivo e sancisce che infine le ipoteche, a loro volta, non sono tenute in conto in sede distributiva se iscritte dopo il medesimo pignoramento. La tesi per cui i predetti effetti conservativi vengono conservati da un punto di vista anche sostanziale, a vantaggio della massa dei creditori, sia nell'ipotesi (ora unificata e semplificata) di subentro nella espropriazione singolare e nello stato in cui essa si trovi, sia nella alternativa attività di programma endofallimentare, va confermata, trattandosi - per entrambe le ipotesi - di una configurazione operativa che risponde solo a criteri di merito afferenti alla efficacia della liquidazione stessa, lasciata dunque all'apprezzamento discrezionale e motivato del curatore (e al controllo degli organi della procedura) ma senza che l'una o l'altra opzione intacchino il comune fondamento nel blocco delle azioni esecutive singolari, già fissato all'art.51 l.f.

Osserva il Collegio che d'altronde anche nei casi nominativamente individuati in cui il curatore non intenda procedere ad alcuna liquidazione, alla stregua dell'art.104ter co.8 l.f. (per il quale *Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.*), è la stessa norma a fissare con chiarezza la ripresa di vigenza del principio di azionabilità del titolo esecutivo, a riprova della sua quiescenza - in capo ai singoli creditori e durante l'esercizio della liquidazione curatoriale - fin tanto che non sopravvenga una desegregazione di una parte dell'attivo (resa disponibile al debitore e alle azioni aggressive sul suo patrimonio da parte dei terzi). Fino a quella evenienza, e comunque sino ad ogni evento anomalo di retrocessione della procedura concorsuale (come ad es. la revoca del fallimento), anche in via parziale (per l'accertamento dell'opponibilità di un titolo di terzo verso la massa), il curatore si avvale di un regime sostanziale degli effetti del pignoramento identico a quello che avrebbe governato il processo esecutivo, apparendo la tesi che vorrebbe circoscriverne la fruizione al solo caso della prosecuzione in senso stretto proprio e solo delle azioni esecutive rinvenute del tutto irrazionale ove, per contrasto, finisse per consegnare alla liquidazione endofallimentare, alternativamente selezionata dal curatore, beni gravati - con ogni paradosso - di tutti i pesi sorti dopo il pignoramento stesso ovvero addirittura beni già efficacemente allocati a terzi e dunque recuperabili solo alla stregua di azioni d'inefficacia fondate su presupposti richiedenti altri requisiti soggettivi in capo al terzo (come per le azioni revocatorie). Se questa fosse l'interpretazione da conferire al raccordo fra effetti sostanziali del pignoramento e dichiarazione di fallimento, appare evidente che al curatore sarebbe sempre imposta la scelta di proseguire la stessa procedura esecutiva, per non perdere la possibilità di utilizzare, a favore della massa dei creditori, il medesimo regime di efficacia che avrebbe tutelato il creditore pignorante, risultandone appunto irrazionalmente preclusa *de facto* (perché avvilita da una lettura riduttiva dell'art.107 co.6 l.f.) la centralità che invece, anche con la riforma del 2006, ha assunto la programmazione liquidatoria in capo al curatore, incoraggiata tra le sue opzioni rispetto a quella atomistica, che invece resta assegnata ad una valutazione di opportunità, quando ad esempio prossima all'esaurimento o alla maturità delle operazioni di vendita già avviate davanti al giudice dell'esecuzione comune.

4.Si può ancora sottolineare che una eventuale privazione del menzionato effetto protettivo laddove il curatore volesse, secondo l'alternativa della norma, dedurre i beni già pignorati nel programma di liquidazione, anziché proseguire l'esecuzione singolare, inevitabilmente fondandosi sulla sottrazione di efficacia conservativa del pignoramento pregresso, determinerebbe la selezione avversa dei comportamenti

virtuosi d'ordinario immaginati dal legislatore che, proprio con il pignoramento, tende a radicare un vincolo gravante sul patrimonio del debitore e ricognitivo di una primazia non solo procedimentale a vantaggio del creditore pignorante stesso e del processo così intrapreso, con dissuasione alla costituzione di altri pesi e gravami sul medesimo bene staggito, perché sanzionati con la descritta inefficacia relativa ed *ex lege* e sostanzialmente poco utili nella medesima espropriazione, tanto da introdurre spese ivi in genere non riconosciute. Nello scenario così disegnato, all'opposto, verrebbero incentivati comportamenti opportunistici di altri creditori, oltre che atti dispersivi patrimoniali del debitore stesso, con alterazione evidente di un preciso ordine di priorità, a rilevanza anche pubblicistica ai fini della regolarità efficiente della espropriazione, che il codice civile strutturalmente invece seleziona laddove conferisce prevalenza alla diligenza e alla tempestività del primo creditore pignorante, contro atti dissolutivi delle garanzie soddisfattive altrimenti perseguite. E d'altronde, la *ratio* dell'art.51 l.f., di cui l'art.107 l.f. è norma specificativa e di significato eminentemente organizzativo, manifesta la sua vocazione universalistica allorché l'intero patrimonio del debitore sia affidato alle scelte liquidatorie del curatore, posto nella condizione di riunire e convogliare in un'unica azione, specie oggi con la previsione del programma di cui all'art.104ter l.f., le plurime iniziative avviate in modo sparso dai singoli creditori, conferendosi perciò significatività anche economica ai beni per come già di per sé appresi nel regime di insensibilità alle aggressioni individuali, come nel caso di ipoteca successiva al pignoramento, pertanto inefficaci in danno del primo creditore pignorante. Così il subentro, con maggior chiarezza descritto in via generale dal co.6 art.107 l.f., permette al curatore un'agile sostituzione per via processuale a tutti i creditori, mentre in alternativa l'istanza per la dichiarazione di improcedibilità richiesta al g.e. esemplifica un atto sollecitatorio e di mera messa in ordine del processo esecutivo singolo, senza formalità di costituzione di alcun nuovo rapporto processuale (né contestuale ministero da assicurare con la difesa tecnica), apparendo piuttosto la manifestazione della scelta liquidatoria endoconcorsuale (e senza che un'eventuale sua omissione produca di per sé alcuna preclusione, in punto di validità, alla stessa liquidazione endofallimentare *de facto* promossa).

5. Quanto al *quarto motivo*, ne va affermata la *fondatezza*. La questione appare regolata secondo quanto dispone l'art. 17 co.6 d.lgs. n.112 del 1999 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337) che, nel testo *ratione temporis* vigente (all'epoca della domanda di credito), statuiva che *Al concessionario spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze, con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso è a carico: a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o se il concessionario ha trasmesso la comunicazione di inesigibilità di cui all'articolo 19, comma 1; b) del debitore, negli altri casi.* La citata legge delega (Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione) aveva a sua volta individuato all'art.1 co.1 lett e) la *previsione di un sistema di compensi collegati alle somme iscritte a ruolo effettivamente riscosse, alla*

tempestività della riscossione e ai costi della riscossione, normalizzati secondo criteri individuati dal Ministero delle finanze, nonché alla situazione socioeconomica degli ambiti territoriali con il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la riscossione di somme successivamente sgravate, o dovute da soggetti sottoposti a procedure concorsuali. Quest'ultimo punto appare centrale nella ricostruzione denegativa del giudice di merito che non vi rinverrebbe la necessaria copertura (in termini di legge delega) rispetto al decreto ministeriale, emesso a valle del citato art.17 co.6, laddove appunto il D.M. Finanze 21 novembre 2000 (Fissazione della misura del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive spettante ai concessionari del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo, e relative modalità di erogazione ai sensi dell'art. 17, comma 6, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112) nella sua Tabella A) contempla invece ed anche la *Istanza di insinuazione nelle procedure concorsuali* (al n. 5), con una misura di rimborso a sua volta modificabile in aumento per effetto di coefficienti di applicazione (parametrati sull'entità del credito), mentre la Tabella B) ha riguardo, ancora ed altresì per le procedure concorsuali, al mero rimborso spese per i soggetti esterni nell'assistenza legale. Non può dunque dirsi insussistente in modo assoluto una previsione derogativa, per le attività di riscossione, al principio della cristallizzazione del passivo, che non viene qui in rilievo in sé, in quanto la remunerazione del servizio di riscossione proprio dalla legge delega era stata inquadrata come una causa legale di riconoscimento, verso il debitore in procedura concorsuale e dunque da accertare secondo la disciplina dell'accertamento del passivo, del credito che per tale attività pubblicistica viene a maturare in capo a chi è incaricato del regime della riscossione mediante ruolo.

6. Invero, come anche di recente ribadito da questa Corte - cfr. Cass. 7868/2014 ed a ripresa di un indirizzo precisato da Cass. 4861/2010 - l'ammissione al passivo del credito per le spese dell'insinuazione del concessionario - ancorché e *pour cause* incontrate dopo la dichiarazione di fallimento - trova giustificazione solo aggiuntiva nella loro assimilabilità a quelle sostenute dal medesimo soggetto per le procedure esecutive eventualmente intraprese, delle quali il d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 17 prevede in effetti e più espressamente il rimborso e senza che, si sottolinea, sia distinguibile una parte a rimborso, sulle sole spese documentate e vive (che il D.M. circoscrive all'attività di esterni) rispetto ad una parte non necessaria (perciò pretesamente non ammissibile al passivo concorsuale), proprio perché non è riscontrabile alcuna preclusione generale elevabile all'altezza della domanda di credito, invece esplicitamente contemplata nelle citate fonti, circostanza che non potrebbe essa stessa generare, nel fallimento, pesi diseguali a seconda della natura del creditore, una volta comunque ammesso altresì il rango di spese afferenti ad una fase *lato sensu* esecutiva. Va allora precisato, con la menzionata giurisprudenza qui condivisa, che la misura normativa, positivamente fissata per la relativa prestazione della insinuazione (i cd. diritti di insinuazione), forfettizza ed invero assorbe il merito quantitativo di simile credito (per entrambi le voci di Tabella, se ricorrenti), individuando cioè i confini della correlativa pretesa alla stregua di disposizione speciale equiordinata rispetto al principio legislativo della eguaglianza sostanziale e di accesso al concorso di cui agli artt.51-52 l.f. ed al contempo operando come razionale delimitazione del costo incidente su ogni procedura concorsuale coinvolta e

attività di organizzazione di una funzione pubblicistica. Reso tale chiarimento, può ripetersi (con la citata giurisprudenza) che in questo senso la sostenuta natura concorsuale va riconosciuta in virtù di un'applicazione estensiva delle citate disposizioni, laddove esse prevedono la rimborsabilità delle spese relative alle procedure esecutive individuali, posto che, come postulato dalla legge delega e meglio articolato nel D.M., un trattamento differenziato delle rispettive voci di spesa risulterebbe ingiustificato, configurandosi la procedura concorsuale come un'esecuzione di carattere generale sull'intero patrimonio del debitore. Laddove infatti la l. n. 337 del 2008 individua all'art.1 co.1 lett e) le *spese effettivamente sostenute per la riscossione di somme successivamente sgravate, o dovute da soggetti sottoposti a procedure concorsuali*, appare corretto contrapporre due vicende di credito affatto diverse: nella prima, si ha anticipazione dei costi incontrati dal concessionario e con diritto al rimborso poiché inerenti a crediti che poi progrediscono verso una situazione di non debenza, e dunque ne è giustificabile una neutralizzazione in quanto tale e con verifica della loro reale spesa, mentre nella seconda eventualità il concessionario ha come controparte un debitore nel frattempo entrato in procedura concorsuale. Si tratta perciò di spese per le quali il parametro normativo spiega tutta la sua efficacia, altrimenti risolvendosi in una tautologia il rinvio anche per le seconde ad un giudizio (del tutto privo di criteri certi) che giustapponga l'avverbio *effettivamente* alla *doverosità*, attenendo la seconda alle sole *somme* di cui sono debitori i *soggetti sottoposti a procedure concorsuali* ed il primo alle *spese* e non alle somme dovute, come pare invece aver ritenuto il giudice di merito. E d'altronde, per quanto non esplicito, l'art.17 co.6 d.lgs. n. 112 del 1999 può dirsi ben a ragione aver ricompreso anche la spettanza del rimborso delle spese del concessionario ove alla lett. b) ne pone il pagamento *a carico del debitore... negli altri casi*, cioè in tutte le ipotesi diverse dalla lett. a), che ha riguardo ai casi dello sgravio o della inesigibilità, per i quali le spese restano a carico dell'ente creditore.

7. I limiti di ritrascrizione testuale della domanda impediscono peraltro a questo Collegio, versandosi per il resto in un'ipotesi di completezza istruttoria e dunque di possibilità di far seguire alla cassazione della pronuncia impugnata parimenti la decisione nel merito, di accedere ad un'astratta invocazione di collocazione privilegiata del credito più genericamente ed ulteriormente invocato, dovendosi far richiamo al principio – come statuito per l'aggio dovuto al concessionario, da Cass. 7868/2014 - per il quale *il credito in questione, avente ad oggetto il compenso spettante al concessionario per l'attività svolta su incarico dell'ente impositore, non può essere in alcun modo considerato inerente al tributo riscosso: a seconda delle circostanze, infatti, esso può essere posto in parte a carico dell'ente impositore ed in parte a carico del contribuente ovvero interamente a carico dell'uno o dell'altro, senza che ciò comporti un mutamento della sua natura di corrispettivo per un servizio reso all'ente impositore; tale natura trova d'altronde conferma nella circostanza che il concessionario è autorizzato a trattenere l'aggio al momento del versamento dei tributi riscossi, in tal modo ottenendo il pagamento immediato di quanto gli spetta per il servizio reso, senza che le somme corrispondenti entrino nelle casse dell'ente (cfr. Cass., Sez. 1, 10 maggio 2013, n. 11230).*

Il rigetto della domanda quanto alla prima questione, l'accoglimento come da parte motiva della seconda e la maturità istruttoria della causa, permettono peraltro, unitamente alla cassazione in punto di accoglimento della predetta ultima censura, di decidere altresì nel merito, ammettendo al passivo del Fallimento Di Leonardovini s.r.l. il credito così come insinuato per i diritti di insinuazione nella misura richiesta di euro 1.549,37 in chirografo.



Quanto alle spese, la reiezione dei primi tre motivi di ricorso e l'accoglimento solo dell'ultimo, in ragione del riferimento ad un indirizzo consolidatosi in epoca successiva alla decisione impugnata, danno fondamento alla compensazione delle spese del presente procedimento, con analogia rideterminazione di quelle di merito, dunque compensate per intero, anche in ragione sia della complessiva statuizione di soccombenza, sia della proporzione della stessa, per come accertata in via definitiva rispetto all'entità del modesto credito ammesso e tenuto conto, per i primi tre motivi di ricorso, della parziale novità della problematica affrontata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso quanto ai primi tre motivi, accoglie il quarto, cassa e, decidendo nel merito, per l'effetto ammette il credito di Equitalia Pragma s.p.a. al passivo del fallimento Di Leonardovini s.r.l. in chirografo per Euro 1.549,37, ordinando la conseguente modifica dello stato passivo; dichiara integralmente compensate le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2015.

il consigliere estensore
dott. Massimo Ferro



il Presidente
dott. Fabrizio Forte

